



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N° 13 – 2020

Oggetto: *sostituzione degli artt. 1 e 2 dell’ordinanza n. 5/2020 recante la “Disciplina degli accosti, in via preferenziale ma non esclusiva, nel porto di Monfalcone”.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 (così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232), con particolare riferimento agli artt. 6, 8, 14, 16 e 24;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 233 del 4 marzo 2020 notificata all’AdSP MAO in data 4 giugno 2020 con la quale tra l’altro si dispone nei confronti del dott. Zeno D’Agostino “la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n.ro 39/2013”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 di data 5 giugno 2020 con il quale è stata disposta la nomina del dott. Mario Sommariva quale Commissario straordinario pro tempore della predetta AdSP MAO;

VISTO il DPR n. 57 di data 29 marzo 2018 “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”;

VISTA l’Intesa sottoscritta in data 20 dicembre 2019 con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguardante il passaggio di competenze nella gestione del porto di Monfalcone dalla Regione all’Autorità di Sistema Portuale;

VISTA l’ordinanza n. 5 del 27 febbraio 2020 di questa Autorità di Sistema Portuale relativa alla “Disciplina degli accosti, in via preferenziale ma non esclusiva, nel porto di Monfalcone”;

STANTE la necessità di assicurare un accosto preferenziale ad un’impresa abilitata a svolgere operazioni portuali sulla banchina di Porto Rosega, non contemplata nel novero delle imprese ex art. 16 della L. n. 84/1994 alle quali l’ordinanza n. 5/2020 già assicurava la disponibilità di un accosto preferenziale;

ORDINA

Art. 1 – Sono abrogati gli artt. 1 e 2 dell’ordinanza n. 5/2020 e sostituiti come segue:

<<Art. 1 (Accosti preferenziali) – A partire dalla data del 22 giugno 2020, avendo a riferimento quale parametro di individuazione dell’accosto la numerazione delle bitte e considerando a tal fine, quale riferimento, la collocazione dei cavi di ormeggio “alla lunga” di prora e di poppa del naviglio destinato all’ormeggio a Porto Rosega, vengono individuate le seguenti modalità di ormeggio:

- Dalla bitta 14 alla bitta 21** spazio di banchina dedicato al naviglio di qualunque tipologia secondo la regola dell'ordine di arrivo in conformità con la disposizione di cui all'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima;
- Dalla bitta 22 alla bitta 32** spazio di banchina dedicato in via preferenziale al naviglio della tipologia “*car carrier*” ossia di trasporto mezzi rotabili operato di norma dall'impresa autorizzata ex art. 16 C.E.T.A.L S.r.l.;
- Dalla bitta 33 alla bitta 40** spazio di banchina dedicato in via preferenziale al naviglio della tipologia “*general cargo*” operato di norma dall'impresa autorizzata ex art. 16 MIDOLINI F.lli S.p.A.;
- Dalla bitta 41 alla bitta 48** spazio di banchina dedicato in via preferenziale al naviglio della tipologia “*general cargo*” operato di norma dall'impresa autorizzata ex art. 16 COMPAGNIA PORTUALE S.r.l. a socio unico;
- Dalla bitta 49 alla bitta 56** spazio di banchina dedicato al naviglio della tipologia “*general cargo*” operato di norma dall'impresa autorizzata ex art. 16 MARTERNERI S.p.A., dalla data di decorrenza della presente ordinanza e **fino al 31 dicembre 2020**.

Al fine di consentire il pieno utilizzo degli ormeggi lungo tutta la banchina portuale, è disposta la rimozione del limite posto alla tipologia di merce da trattare negli approdi 1, 2 e 3 di cui al già menzionato decreto n. 5413 di data 8 ottobre 2013.

Le modalità di ormeggio potranno essere oggetto di variazione sulla base di un'insindacabile valutazione da parte dell'Autorità Marittima competente finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione negli specchi acquei compresi nell'ambito portuale di Monfalcone. I casi nei quali verrà esclusa la possibilità di applicazione della presente ordinanza saranno individuati dall'Autorità Marittima competente.

Art. 2 (Permanenza negli accosti ed eventuali movimenti della nave) – Per gli ormeggi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, per i quali è definita una disciplina di preferenza di accosto ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima, la regolamentazione della permanenza finalizzata allo svolgimento delle operazioni portuali è la seguente:

- a) Gli spazi di banchina compresi tra la bitta 22 e la bitta 32, dalla bitta 33 alla bitta 40, dalla bitta 41 alla bitta 48 e dalla bitta 49 alla bitta 56 sono utilizzati secondo la citata disciplina preferenziale e comunque in via non esclusiva;
- b) In caso di utilizzo di uno dei citati spazi di banchina da parte di naviglio non operato dall'impresa autorizzata citata al precedente art. 1, lo spazio di banchina dovrà essere liberato a seguito del preavviso di 48h diramato dall'Autorità Marittima sulla base di specifica indicazione ricevuta da questa Autorità di Sistema Portuale. Nel caso in cui le operazioni non fossero state completate, saranno ultimate utilizzando lo spazio di banchina idoneo e libero fra quelli disponibili con priorità rispetto ad eventuale altra nave in arrivo;
- c) In caso di utilizzo di spazio di banchina preferenziale, allo scopo di rendere effettivo il miglior utilizzo della banchina pubblica, l'usuale operatività dovrà essere rinforzata utilizzando in via ordinaria l'estensione del 3° turno con completamento di personale utilizzando l'intero arco temporale dalle 20.30 alle 07.30 (4° turno);
- d) Le navi che saranno operate da imprese che dispongono di accosto preferenziale dovranno, in via prioritaria, utilizzare l'accosto loro dedicato, evitando di utilizzare lo spazio di banchina dedicato al naviglio di qualunque tipologia secondo la regola dell'ordine di arrivo in conformità con la disposizione di cui all'art. 62 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima.

Tale disciplina è valida per tutti i giorni dell'anno (incluse domeniche, prefestivi e festivi).>>

Art. 2 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione *Avvisi - Ordinanze* del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì 18 GIU 2020

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE
Il Commissario Straordinario
(dott. Mario Sommariva)